

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RUSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 APRILE 1967

#### Ordinamento degli Istituti d'arte

ONOREVOLI SENATORI. — L'incremento che gli Istituti statali d'arte hanno avuto in questi anni, e l'evoluzione della tematica estetica e didattica ad essi attinente, da tempo proposta all'attenzione dei responsabili e ampiamente dibattuta ai vari livelli, postulano ormai un generale riordinamento della legislazione del settore, elaborata più di quarant'anni fa.

Il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, cui seguirono il regio decreto 7 gennaio 1926, n. 214, e le successive modificazioni e integrazioni, appaiono oggi come provvedimenti intesi ad una regolamentazione più che altro amministrativa, che non entrava in una approfondita programmazione didattica, di tale settore della istruzione pubblica, animato dalle più svariate iniziative locali che avevano originato un panorama vario e difforme, sia per le finalità dei singoli Istituti, sia per quanto riguardava durata degli studi, materie di insegnamento, programmi, orari, eccetera.

Nè alle lacune poterono efficacemente ovviare le più recenti iniziative dell'Amministrazione centrale (piani, orario nazionale, norme per la unificazione dei programmi delle materie culturali e scientifiche): le scuole rimasero affidate allo spirito di locali iniziative che le avevano promosse, generose ed encomiabili, ma necessariamente sprovviste di una più ampia visione

di quanto stava succedendo nel mondo, in continuo sviluppo sociale e industriale.

Si può parlare, malgrado l'attuazione di numerose iniziative, di un quarantennio di immobilismo, sostanzialmente rimasto estraneo ad avvenimenti di grande rilievo, per cui si sono mutati tradizioni, mezzi di produzione ed orientamenti estetici.

All'evoluzione dei sistemi produttivi dell'artigianato e delle industrie artistiche non corrispose quasi mai il parallelo adeguamento degli strumenti didattici o di ricerca. Ancora oggi una parte notevole degli Istituti e Scuole d'arte italiani risente di una impostazione didattica che non è più rispondente ai bisogni di una società che si trasforma: la stessa eccessiva brevità dell'attuale ciclo di studi si oppone come insormontabile ostacolo all'attuazione di un serio piano formativo.

L'Istituto d'arte per corrispondere a fondamentali bisogni dell'economia nazionale deve formare operatori destinati ad esercitare mansioni di carattere creativo e direttivo nel campo delle produzioni artigianali qualificate o nelle industrie artistiche.

Va osservato che anche dal campo della industria si rivolgono da tempo agli Istituti d'arte richieste di personale adeguatamente preparato a svolgere le predette mansioni.

È noto infatti che alle manifatture di un tempo si è andata gradualmente sostituendo una produzione meccanizzata che, in luogo degli ormai superati operatori manuali, chiede alla scuola dell'arte il contributo di persone capaci anche di elaborare modelli che siano riproducibili in serie attraverso i moderni mezzi di fabbricazione.

Non si può non accennare al fatto che non esiste attualmente nel nostro Paese, all'infuori dell'Istituto d'arte, alcun'altra istituzione scolastica che persegua lo scopo di soddisfare le istanze provenienti dai settori operativi necessari ad una qualificazione estetica, sia che si voglia considerare la preparazione che può essere conseguita al livello del diploma di maestro d'arte, sia infine quella, più approfondita e culturalmente qualificata, che si potrà conseguire in ulteriori corsi superiori di specializzazione.

Accanto alle persistenti attività di artigianato artistico che si alimentano delle forme tradizionali ancor oggi accolte e richieste dal pubblico, vivono e si sviluppano, in modo particolarmente rigoglioso nel nostro Paese, tipi di produzione che raggiungono spesso un livello artistico; ed è anche questo uno dei settori produttivi che l'Istituto d'arte, per la sua particolare struttura, è chiamato ad alimentare dando al giovane la possibilità di una diretta esperienza dei vari procedimenti tecnologici in continua evoluzione.

L'originale aspetto del processo formativo del futuro artista risulta evidente se si consideri l'incessante apparire sul mercato di nuovi materiali d'uso, nonchè il conseguente moltiplicarsi di possibilità nel loro impiego. Nè si deve dimenticare l'aspetto profondamente sociale di una riforma o di un potenziamento degli Istituti d'arte laddove si consideri che, di fronte al dilagare (nel campo degli oggetti d'uso) di un'estetica spesso non controllata, l'Istituto d'arte deve assolvere ad una funzione di guida, rivolta alla qualificazione formale e funzionale della produzione di serie, destinata alla massa, e non soltanto, come avviene per il pezzo unico, ad una *élite* ristretta e raffinata.

È importante sottolineare il naturale dinamismo che gli Istituti d'arte hanno saputo manifestare in varie occasioni, malgra-

do la più volte lamentata inadeguatezza degli attuali ordinamenti, cui si è spontaneamente ovviato, in alcuni istituti, con iniziative felici divenute possibili in particolar modo in quelle sedi in cui l'esistenza di un corso di magistero ha permesso di sperimentare un vero e proprio completamento (in un ciclo quinquennale) dell'attuale corso triennale superiore dell'Istituto d'arte; ciò che, fra l'altro, ha permesso di accertare che la maturità e l'autonomia creativa del giovane possono raggiungere un livello adeguato ai compiti da assolvere non prima del diciannovesimo o ventesimo anno di età, del resto in corrispondenza di un sufficiente, parallelo sviluppo mentale.

In dipendenza di tali considerazioni si è ritenuto di elevare il ciclo di studi da triennale a quinquennale e ciò in conformità a quanto è espresso dal ministro Gui nelle « Linee direttive del piano di sviluppo pluriennale della scuola ». Giova forse citare testualmente: « Considerato il carattere spiccatamente artistico-professionale di tali istituti, bisogna dare ampio respiro agli insegnamenti tecnico-operativi, senza trascurare la necessaria preparazione culturale generale ». Giustamente si deduce che, se il ciclo quinquennale è richiesto per ogni altro tipo di scuola, una durata, per lo meno quinquennale del corso, si rende indispensabile anche per l'Istituto d'arte, dove la formazione dell'allievo viene curata parallelamente nelle direzioni culturale e tecnico-operativa, ambedue fondamentali per il raggiungimento dei fini che il nuovo Istituto si propone.

L'Istituto d'arte viene strutturato, a partire dal conseguimento della licenza di scuola media, in un corso quinquennale suddiviso in due periodi, e ciò, come si è detto, per allineare questo agli altri istituti d'istruzione secondaria di secondo grado. Il quinquennio si articola in un primo periodo, biennale, al quale farà seguito un ulteriore periodo di studio: triennale, ovvero annuale, negli istituti che hanno sede in località nelle quali sia preminente l'interesse di una formazione artistico-artigianale.

Colmando un'evidente lacuna della vigente legislazione, tra le materie d'insegnamento si introduce la lingua straniera, come

complemento indispensabile di una cultura moderna.

Il corso quinquennale degli Istituti si concluderà infine con un esame di Stato; al titolo conseguito sarà quindi conferito a tutti gli effetti pieno valore legale. Il fine precipuo di una scuola di arti applicate non può non essere quello di portare ad una ben caratterizzata capacità operativa, fondata su una solida cultura di base oggi indispensabile a chiunque, indipendentemente dal campo di attività prescelto; nè si possono tacere le esigenze di ordine psicologico e pratico, per le quali ad ogni ciclo di studi (soprattutto se in scuole dello Stato) deve corrispondere un preciso titolo che documenti l'impegno con cui l'allievo si è dedicato allo studio ed il profitto che ne ha tratto.

Il presente disegno di legge, studiatamente compendiato in un ristretto numero di articoli, propone all'esame del Parlamento una disciplina legislativa dei principi fondamentali del nuovo ordinamento con l'intendimento che poi, nel loro ambito, trovino luogo le apposite norme di esecuzione.

Definiti funzione e compiti del nuovo Istituto d'arte, qualificato come scuola dell'ordine secondario di secondo grado, l'articolo 1 ne considera le sezioni, volte a preparare i giovani in una particolare branca delle arti applicate. Per raggiungere i propri fini formativi in senso tecnico-operativo la sezione disporrà di laboratori che devono essere adeguati, per numero e tipi di lavorazione, alla qualificazione dell'allievo.

L'articolo 2 disciplina quindi le strutture dell'Istituto d'arte, che — come si è accennato precedentemente — si comporrà di due corsi: biennale il primo, annuale o triennale il secondo, a seconda degli indirizzi, del carattere e delle finalità della scuola.

Per consentire poi un insegnamento efficace, l'articolo 3 stabilisce limiti precisi circa il numero degli alunni che possono essere accolti in una classe e in un laboratorio.

Nella scelta delle materie di studio per le quali l'articolo 4 rinvia alla allegata tabella A, si è seguito il principio di dare ampio respiro agli insegnamenti culturali, i quali sono gli stessi per tutti gli Istituti. Quanto

agli « insegnamenti di sezione », con essi si fa riferimento al complesso delle materie tecniche e pratiche che caratterizzano la sezione.

La norma dell'articolo 6, che prescrive un accertamento attitudinale per l'ammissione degli alunni provenienti da scuola media non annessa ad Istituto d'arte, riconosce pieno valore agli insegnamenti specializzati delle scuole medie annesse agli Istituti ed evita l'afflusso indiscriminato di allievi in un Istituto che, per le sue caratteristiche, deve contenere il numero degli alunni, accogliendo i più dotati.

Nel disciplinare, sempre nell'articolo 6, la materia delle ammissioni, delle promozioni e delle idoneità, ci si è volutamente astenuti — nell'attesa del riordinamento di tutto questo ordine di scuole — dal dettare norme speciali sui passaggi degli allievi degli Istituti d'arte a scuole secondarie di secondo grado di altro tipo. Non resta da auspicare in questa sede che su tale punto la riforma si ispiri a criteri della massima apertura.

La conclusione degli studi è prevista dall'articolo 7 con esame interno al termine del corso triennale e con esame di Stato al termine del corso quinquennale.

La conferma, prevista nello stesso articolo, dell'accesso dei diplomati degli Istituti d'arte agli esami di Stato per l'abilitazione all'insegnamento dell'educazione artistica nella scuola media è suffragata dall'esperienza passata, e dalla più approfondita preparazione culturale ed artistica che i diplomati potranno conseguire con un corso di durata quinquennale.

Nei successivi articoli da 8 a 10 viene trattata la materia delle tasse scolastiche (articolo 8) delle dotazioni dei laboratori, gabinetti scientifici e dei sussidi didattici e bibliografici (articolo 9) e considerata la natura giuridica degli Istituti d'arte, per la cui istituzione si rinvia alla legge 9 aprile 1962, n. 163 (articolo 10).

La istituzione di corsi superiori di alta qualificazione, prevista nell'articolo 11, si richiama anche alla precedente legislazione, e particolarmente al citato regio decreto n. 3123 del 31 dicembre 1923, che all'articolo 10 prevede la costituzione di istituti superiori per l'industria artistica.

In Italia, a differenza di quanto avviene nei Paesi nei quali le industrie artistiche sono più progredite (Paesi scandinavi, Germania, Inghilterra, Stati Uniti, eccetera) lo insegnamento delle arti applicate nei suoi aspetti artistico e tecnologico si arresta al livello del diploma di istituto d'arte.

Ma i requisiti che un progettista di forme deve possedere per poter indirizzare una produzione di serie, a parità di livello con i dirigenti degli altri servizi di un'organizzazione industriale, sono di tale complessità da richiedere maturità superiore: tali servizi si fondano infatti su un'esperienza artistica e tecnologica, la cui prima impostazione, raggiunta effettivamente nell'arco di studi dell'Istituto d'arte, deve trovare indispensabili conclusioni in successivi corsi superiori.

È da ritenere che l'ambiente naturale per la effettuazione di tali corsi potrà trovarsi presso alcuni istituti d'arte, i quali avranno già sperimentalmente dimostrato di poter assolvere dignitosamente a tale compito, e presso altri che, inseriti in ambienti culturali di prestigio, siano reputati adatti a svolgere compiti di carattere superiore.

Norme particolari disciplinano poi i principi e le procedure per la costituzione delle cattedre di ruolo degli Istituti d'arte (per le quali è richiesto un numero di ore di insegnamento non inferiore alle 14 settima-

nali) (articolo 12), e per la determinazione degli organici aggiuntivi a quelli fissati nei decreti istitutivi dei predetti Istituti (articolo 13).

Infine, in sede di norme transitorie e finali si provvede, fra l'altro (con l'articolo 16) a confermare piena efficacia ai diplomi rilasciati, secondo il precedente ordinamento, dagli Istituti d'arte e dai soppressi corsi di magistero annessi a detti Istituti.

Onorevoli senatori, il disegno di legge che si è in tal modo brevemente illustrato, viene ora affidato alla saggezza del Parlamento.

Senza la pretesa di aver esaurito e risolto tutti i problemi che riguardano questo ordine di scuole, e a parte quanto già stabilito per la scuola media annessa agli Istituti d'arte, il provvedimento vuole essere, anzitutto, un punto di arrivo rispetto alla lunga e appassionata attività di ricerche e di studi condotti a tutti i livelli, anche per impulso del Ministero della pubblica istruzione; ma altresì un primo, sostanziale avvio di quel rinnovamento — cui si ha in animo di porre mano con sollecitudine, in coordinata visione d'insieme — anche per le parti che non sono state ancora prese in considerazione, della complessa legislazione riguardante l'intero settore dell'istruzione artistica che, nelle Accademie di belle arti trova il suo più alto coronamento.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

#### *(Grado ed indirizzo)*

L'Istituto d'arte è scuola dell'ordine secondario di secondo grado, ed ha il fine di preparare alle attività ideative ed operative per le arti applicate e per le industrie artistiche, nonchè all'esercizio dell'artigianato artistico.

L'Istituto d'arte è costituito da una o più sezioni distinte secondo le tecniche. L'elen-

co delle sezioni è riportato nell'annessa tabella C, e può essere modificato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti. La sezione comprende uno o più laboratori.

Art. 2.

*(Strutture)*

L'Istituto d'arte è costituito di un primo corso, biennale, comprendente le classi prima e seconda, e di un secondo corso, annuale ovvero triennale, a seconda dell'indirizzo, del carattere e delle finalità dell'Istituto, comprendente, se annuale la sola classe terza e, se triennale, anche le classi quarta e quinta.

Le classi di ciascun corso non possono essere frequentate per più di due anni, salvo eventuale diversa disposizione, da emanare con il decreto di cui all'ultimo comma del successivo articolo 6.

Art. 3.

*(Numero degli alunni)*

Ogni classe è costituita, di norma, di non più di 25, ed in ogni caso di non più di 30 alunni.

È consentito lo sdoppiamento delle classi, qualora ne sia riconosciuta la necessità, per laboratori degli Istituti il cui secondo corso sia di durata triennale.

Art. 4.

*(Materie di studio)*

Il piano delle materie di studio dell'Istituto d'arte è indicato nella tabella A annessa alla presente legge.

Art. 5.

*(Programmi, orario d'insegnamento e materie d'esame)*

Gli orari d'insegnamento, che in ogni caso non possono superare le 36 ore settimanali

per ciascuna classe, e le materie di esame sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

Art. 6.

*(Ammissione, promozione, idoneità)*

Alla prima classe dell'Istituto d'arte si accede con il diploma di licenza media rilasciato dalla scuola media annessa. I candidati provenienti da altra scuola media dovranno sostenere esami integrativi di educazione artistica e di applicazioni tecniche.

Alle classi seconda, quarta e quinta si accede dalla classe immediatamente inferiore mediante promozione ottenuta nello scrutinio finale, ovvero negli esami di riparazione della sessione autunnale; alla terza classe, mediante esame di ammissione.

I candidati provenienti da scuola sprovvista di riconoscimento legale o da scuola paterna, o che risultino comunque privatisti, sono ammessi a sostenere, qualora sia trascorso non meno di un anno dal conseguimento del diploma di licenza media, esami di idoneità per l'iscrizione alla seconda classe; ovvero, qualora dal conseguimento del predetto diploma siano trascorsi non meno di due anni, esame di ammissione al secondo corso.

I candidati di cui al comma precedente sono altresì ammessi a sostenere, qualora sia trascorso non meno di un anno dal superamento dell'esame di ammissione al secondo corso, esame di idoneità per l'iscrizione alla quarta classe; ovvero, qualora dal superamento del predetto esame siano trascorsi non meno di due anni, o i candidati medesimi abbiano compiuto, o compiano nell'anno solare, i 21 anni di età, esame di idoneità per l'iscrizione alla quinta classe.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore delle antichità e belle arti, dovranno essere definiti, per i predetti esami, le modalità di ammissione dei candidati e di espletamento delle prove, la composizione delle Commissioni giudicatrici, i raggruppamenti delle materie, i criteri di valutazione,

nonchè di svolgimento delle operazioni di scrutinio.

Art. 7.

*(Esami di licenza e valore del diploma)*

Gli studi dell'Istituto d'arte il cui secondo corso sia di durata annuale si concludono, in una unica sessione, con esami di licenza per il diploma di maestro d'arte.

Gli studi dell'Istituto d'arte il cui secondo corso sia di durata triennale si concludono, in un'unica sessione, con l'esame di Stato per il conseguimento del diploma di perito artistico industriale.

I candidati provenienti da scuola paterna o da scuola sprovvista di riconoscimento legale, o che risultino comunque privatisti, sono ammessi a sostenere l'esame per il conseguimento del diploma di maestro d'arte purchè abbiano conseguito il diploma di licenza media da almeno tre anni e da almeno un anno il titolo di ammissione al secondo corso annuale, oppure abbiano compiuto o compiano nell'anno solare, i 22 anni di età.

I candidati provenienti da scuola paterna o da scuola sprovvista di riconoscimento legale, o che risultino comunque privatisti, sono ammessi a sostenere l'esame per il conseguimento del diploma di perito artistico industriale purchè abbiano conseguito il diploma di licenza media da almeno cinque anni o da almeno tre anni il titolo di ammissione al corso triennale, oppure abbiano compiuto, o compiano nell'anno solare, i 22 anni di età.

Il diploma di perito artistico industriale consente l'esercizio delle attività professionali che saranno indicate con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Con il diploma stesso si accede all'Accademia di belle arti ed all'esame di abilitazione per l'insegnamento della educazione artistica nella scuola media.

Art. 8.

*(Tasse)*

Le tasse dovute per l'immatricolazione, la frequenza e gli esami presso gli Istituti d'arte sono stabilite nella misura indicata nell'annessa tabella B.

## Art. 9.

*(Laboratori, gabinetti scientifici  
sussidi didattici e bibliografici)*

Gli Istituti d'arte, in relazione alle specifiche esigenze degli studi che in essi si compiono, devono essere dotati di laboratori per le esercitazioni artistiche e le applicazioni pratiche, e di gabinetti scientifici, e forniti del materiale necessario all'attività dimostrativa e sperimentale; devono disporre, altresì, dei sussidi didattici, compresi quelli audiovisivi, che concorrano ad assicurare l'efficienza dell'insegnamento ed inoltre del materiale bibliografico occorrente per agevolare l'aggiornamento professionale degli insegnanti e le ricerche personali degli alunni.

## Art. 10.

*(Istituzione degli Istituti d'arte)*

Per l'istituzione degli Istituti d'arte si osservano le norme della legge 9 aprile 1962, n. 163. L'Istituto d'arte è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa in conformità delle leggi in vigore.

A capo di ogni Istituti d'arte è posto un direttore, assistito dal collegio dei professori e dal consiglio di direzione.

La costituzione, il funzionamento e l'attribuzione del collegio dei professori e del consiglio di direzione sono regolati dalle norme in vigore per le scuole secondarie.

## Art. 11.

*(Istituzione di corsi superiori  
di arte applicata e di disegno industriale)*

Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, potrà istituire corsi biennali superiori di arte applicata e di disegno industriale per il perfezionamento della preparazione professionale nelle sedi di studi che saranno ritenute idonee.



## Art. 12.

*(Costituzione delle cattedre)*

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, sono stabiliti le materie e gruppi di materie che costituiscono cattedra di ruolo, i ruoli di insegnamento corrispondenti alle cattedre medesime e gli insegnamenti da conferirsi per incarico.

Per la costituzione delle cattedre di ruolo è richiesto un orario non inferiore a 14 ore settimanali di lezione. Quando la cattedra comporti meno di 18 ore settimanali di lezione è fatto obbligo al titolare di completare l'orario in classi collaterali, in libere attività complementari o in altre forme di attività scolastiche.

## Art. 13.

*(Determinazione degli organici)*

Il numero dei posti di ruolo del personale insegnante e non insegnante in aggiunta a quello determinato dai decreti istitutivi degli Istituti d'arte, è stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione prima dell'inizio di ciascun anno scolastico nei limiti degli appositi stanziamenti dello stato di previsione del Ministero.

La ripartizione fra i singoli Istituti delle cattedre e dei posti di ruolo è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

## Art. 14.

*(Attuazione dell'ordinamento previsto dalla presente legge)*

L'ordinamento dell'Istituto d'arte previsto dalla presente legge sarà attuato a decorrere dal 1° ottobre dell'anno solare successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

In tale data comincerà a funzionare la prima classe: le successive classi saranno gradualmente istituite sino al compimento di entrambi i corsi.

In relazione a quanto disposto nei due commi precedenti, troveranno graduale applicazione le norme della presente legge ivi compreso quanto disposto per gli esami finali dal precedente articolo 7.

Art. 15.

*(Alunni)*

Nell'ambito delle disposizioni di legge il Governo ha facoltà di emanare — coordinando i criteri per i vari tipi di Istituto d'arte — norme regolamentari in materia di iscrizione, frequenza, assenza e disciplina degli alunni anche appartenenti a categorie speciali.

Le predette norme saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

Fino a quando non sarà provveduto alla emanazione del decreto di cui al precedente comma, continuano ad applicarsi le norme vigenti all'entrata in vigore della presente legge che disciplinano lo stato degli alunni degli Istituti d'arte.

Art. 16.

*(Efficacia dei diplomi precedentemente rilasciati)*

I diplomi rilasciati secondo il precedente ordinamento degli Istituti d'arte e i diplomi rilasciati dai soppressi corsi di magistero annessi agli Istituti d'arte conservano piena efficacia e validità.

Art. 17.

*(Norme di attuazione)*

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, si disporranno i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente

legge e per il coordinamento delle norme in essa previste con le altre norme vigenti.

Tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con la presente legge sono abrogate, fatto salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 14.

#### Art. 18.

##### *(Copertura della spesa)*

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1967 e successivi, nonché con le maggiori assegnazioni a favore dei capitoli predetti, previste dalla legge 31 ottobre 1966, n. 942.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, le variazioni compensative e conseguenti all'attuazione della presente legge.

#### TABELLA A

##### MATERIE DI STUDIO

###### a) *Insegnamenti comuni a tutte le sezioni:*

Religione - Italiano - Storia - Educazione civica - Storia dell'arte e delle arti applicate - Lingua straniera - Matematica - Fisica - Contabilità - Scienze naturali - Geografia - Tecnologia generale - Disegno dal vero - Plastica - Disegno geometrico e Geometria descrittiva - Educazione fisica.

###### b) *Insegnamenti di sezione:*

Composizione - Disegno costruttivo - Tecnologie speciali - Applicazioni di laboratorio.

## TABELLA B

*Misura delle tasse scolastiche:*

Immatricolazione . . . . .	L.	1.000
Frequenza per ciascuna classe »		3.000
Esami di integrazione . . . . »		1.500
Esami di ammissione . . . . »		1.500
Esami di idoneità . . . . . »		1.500
Esami di diploma . . . . . »		3.000

## TABELLA C

- 1) Arte della ceramica
- 2) Arte della grafica pubblicitaria e della fotografia
- 3) Arte dei metalli e dell'oreficeria
- 4) Arte delle pietre dure
- 5) Arte della stampa
- 6) Arte del tessuto
- 7) Arte del vetro
- 8) Arte del legno
- 9) Decorazione pittorica
- 10) Decorazione plastica
- 11) Disegnatori di architettura e arredamento.